

GNECCHI, DAMIANO, LENZI, MADIA, GATTI, BELLANOVA, CODURELLI, MIGLIOLI, BOBBA, MURER, RUBINATO, M OFFA eCAZZOLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con atto di sindacato ispettivo n. 5-07022 veniva richiesto al Ministro interrogato di fare chiarezza con urgenza sulla questione dei contributori volontari attivi ed autorizzati *ante* 20 luglio 2007 e sul relativo accesso alla salvaguardia prevista dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 201 del 2011;

è risaputo che si stanno cercando risorse per far fronte alla salvaguardia prevista dalla legge 214 del 2011 con grande difficoltà e che i numeri dei salvaguardati previsti per le diverse tipologie sta procurando gravi preoccupazioni;

la risposta al suddetto atto di sindacato ispettivo a giudizio degli interroganti non ha affrontato chiaramente la questione, ma si è limitata a precisare che per esigenze di sostenibilità finanziaria si è ritenuto di fissare alcuni criteri generali di selezione, al fine di restringere la platea dei potenziali beneficiari della salvaguardia, privilegiando in particolare, all'interno della categoria dei proscrittori volontari, coloro che sono più prossimi al pensionamento, rinviando quindi ad un successivo atto normativo un intervento più generale;

rispetto alle richiamate esigenze di sostenibilità finanziaria, va evidenziato che la copertura finanziaria per i soggetti rientranti nell'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, come modificato della legge n. 247 del 2007, era già prevista dalle suddette leggi, così come peraltro stabilito dall'articolo 81 della Costituzione, vanno infatti assolutamente distinti gli oneri individuati per la salvaguardia prevista nella legge 214 del 2011, che peraltro non ha abrogato le norme sopra richiamate;

si tratta di norme rimaste in vigore e quindi da rispettare con le coperture che erano state previste per poterle approvare;

siffatto modo di procedere ha scatenato un forte allarme sociale perché è inaccettabile che, a fronte di quanto previsto dalla lettera *d)* comma 14 dell'articolo 24 – decreto-legge 201 del 2011, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria *ante* 4 dicembre 2011, si siano invece introdotti per decreto delle regole selettive, ad avviso degli interroganti assurde, al fine di ridurre la platea dei beneficiari, rimandando a successivi provvedimenti amministrativi la soluzione del problema, lasciando così nell'incertezza e in confusione migliaia di cittadini, includendo tutti in un unico calderone indipendentemente dalle leggi che avevano prodotto la salvaguardia e mettendo tutti a rischio ed «in competizione»;

considerato che la copertura finanziaria per la platea di autorizzati *ante* 20 luglio 2007 era già garantita dalle leggi di riferimento sopra richiamate, a fronte di urna probabile apertura di contenzioso giudiziario, si rende necessario eliminare le restrizioni introdotte dal decreto ministeriale del 1^o giugno 2012 che non possono valere anche per chi era già salvaguardato norme diverse e che deve rimanere salvaguardato da quella normativa —:

se non ritenga il Ministro di dover tassativamente assicurare che chi è stato salvaguardato dalla legge 243 del 2004 e dalla legge 247 del 2007 vada in pensione secondo quanto previsto e secondo quanto garantito dalle suddette leggi e non rientri assolutamente nella platea dei salvaguardati della legge 214 del 2011, anche perché, in caso contrario, il singolo proscrittore volontario sarebbe assurdamente oggetto di almeno 3 disposizioni di copertura finanziaria, previste in ciascuna delle leggi citate, a garanzia sempre degli stessi soggetti;

se non ritenga di dover richiedere, ai competenti uffici ministeriali ed istituti previdenziali, una giusta individuazione delle diverse platee, in assenza della quale, a giudizio degli interroganti, nessun Ministro potrà intervenire correttamente per dar seguito alle norme, né potranno essere approvate disposizioni corrette sotto il profilo sostanziale e con coperture trasparenti. (5-08581)